

Impianto elettrico, precisazioni sull'obbligo di Progetto



Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ha reso sempre obbligatorio il progetto degli impianti elettrici (in alcuni casi lo può firmare il responsabile tecnico di impresa installatrice – in altri un professionista iscritto all'albo)

IMPIANTI REALIZZATI DOPO IL 37/08

Con l'introduzione del D.M. 37/08 progetto e dichiarazione di conformità sono sempre obbligatori.

La dichiarazione di conformità deve essere sempre rilasciata dall'impresa installatrice negli ambiti di applicazione del 37/08 (si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze).


Il progetto è sempre obbligatorio, ma la differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

IL PROGETTO DEVE ESSERE REDATTO DA UN PROFESSIONISTA ISCRITTO AD ALBO PROFESSIONALE NEI SEGUENTI CASI:

- Utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW
- Unità abitative con superficie maggiore di 400 m²
- Unità abitative con potenza impegnata superiore a 6 kW
- Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi: quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V
- Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi , quando la superficie è maggiore di 200 mq
- Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW
- Unità immobiliari generiche: quando l'unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, ovvero:
 - Locali ad uso medico
 - Locali ad uso estetico
 - Luoghi con pericolo d'esplosione
 - Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio

CONTENUTO DEL PROGETTO

- **Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione**



- **Schemi dell'impianto**



- **Disegni planimetrici**
- **Rapporto di prova impianto elettrico**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Viene rilasciata al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto.

LETTERE PERTINENTI ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI:

Decreto 22 gennaio 2008, n.37

- A)** Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- B)** Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- C)** Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- D)** Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- E)** Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- F)** Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- G)** Impianti di protezione antincendio.

DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA – QUANDO SERVE:

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito (per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto 37/08) – **da una dichiarazione di rispondenza (DI.RI.)**

La DI.RI viene rilasciata:

- Da un professionista iscritto all'albo professionale per gli impianti con obbligo di progetto
- Dall'installatore stesso quando non ricadente in ambienti con obbligo di progetto